

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA DEI MAGAZZINI E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PER LE NECESSITA’ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

**SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 3**

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Allegati parti integranti del contratto
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Esecuzione del contratto, durata e opzioni
- Art. 5 Condizioni di esecuzione del servizio
- Art. 6 Obblighi specifici del fornitore
- Art. 7 Personale da utilizzare per l’esecuzione del servizio
- Art. 8 Responsabili tecnici designati dalle parti
- Art. 9 Corrispettivi
- Art. 10 Fatturazione e pagamenti
- Art. 11 Controlli
- Art. 12 Polizze assicurative
- Art. 13 Penali
- Art. 14 Cauzione
- Art. 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 16 Responsabilità
- Art. 17 Variazioni nell’effettuazione del servizio
- Art. 18 Divieto di cessione del contratto
- Art. 19 Risoluzione del contratto
- Art. 20 Recesso
- Art. 21 Brevetti industriali e diritti d’autore
- Art. 22 Trattamento dei dati – consenso al trattamento
- Art. 23 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 24 Foro competente
- Art. 25 Clausola finale

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto, Viale Virgilio n. 31 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, (nel prosieguo per brevità anche "Amministrazione contraente")

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

oppure

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. __ (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che, con deliberazione del Direttore Generale n del....., è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi del d.lgs. 36/2023, avente per oggetto l'affidamento del servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell' Azienda Sanitaria di Taranto per un periodo di quarantotto mesi;
- b) che l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente, ha, pertanto, proceduto all'espletamento di apposita procedura aperta, in un unico lotto indivisibile, svolta in ambito comunitario, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva e, per l'effetto, si è obbligato a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in avanti "Contratto") ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;
- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza n. _____ emessa da _____ in data _____, ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023. La cauzione è stata acquisita agli atti d'ufficio.
- f) Il Fornitore ha esibito idoneo documento attestante la costituzione di specifica polizza assicurativa RCT/RCO _____ emessa dalla _____;
- g) tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'esecuzione del servizio di gestione della logistica dei magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di cui è risultato aggiudicatario il fornitore, secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.
2. Il fornitore dovrà, pertanto, eseguire i suddetti servizi come richiesti dal capitolato speciale d'appalto, presso i luoghi espressamente indicati nella documentazione di gara. La ditta fornitrice con la firma del presente contratto s'impegna a fornire in favore dell'Amministrazione contraente, a far tempo dalla data di stipula, l'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto.
3. Il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente ad eseguire tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto.
4. Il rapporto tra le parti si costituisce con la stipula del presente Contratto che dovrà avvenire a seguito dalla comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.
5. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti s'intenderà efficace salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art. 2.

Allegati parti integranti del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- Allegato 1 - Offerta Economica del fornitore redatta in sede di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 - Il deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € _____, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare;
- Allegato 3 - Il capitolato speciale d'appalto;
- Allegato 4 - Polizza assicurativa relativa a copertura dei danni connessi con l'esecuzione del presente contratto, secondo le specifiche riportate nella documentazione di gara.

Art. 3

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) Amministrazione contraente: L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
 - b) Contratto: il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) Parti: Fornitore e Amministrazione Contraente;
 - e) Servizi: i servizi integrati oggetto della gara così come descritti dal capitolato speciale di appalto;
 - f) Offerta economica: il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art. 4

Esecuzione del Contratto, durata e opzioni

1. Il Contratto dovrà essere eseguito dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente.
2. Il fornitore s'impegna a effettuare tutti i servizi elencati nel capitolato speciale di appalto, con le modalità ivi indicate, per un periodo di 48 mesi. Dette attività potranno essere prorogate per un successivo periodo di 12 mesi alle medesime condizioni e termini previsti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. N. 36/2023.
3. I servizi dovranno essere, in ogni caso, garantiti dal fornitore attraverso gli interventi da questo effettuati presso le sedi dell'Azienda Sanitaria Locale secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.

Art. 5

Condizioni di esecuzione del servizio

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei Servizi, nonché ad ogni attività e/o fornitura che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica dei servizi oggetto dell'affidamento e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa d'indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.
5. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite con modalità e tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto. Il Fornitore s'impegna a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore s'impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Vengono qui espressamente richiamate tutte le norme previste dal capitolato speciale di appalto di cui all'art. 5 del medesimo.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato speciale, a:
 - a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda Sanitaria, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Azienda Sanitaria, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia. Analogamente nel caso di morte della persona fisica titolare

dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia all'Azienda Sanitaria, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esecuzione del contratto in attesa di specifica autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative in materia e dal presente capitolato speciale;

e) garantire la continuità e tempestività dei servizi prestati, nel pieno rispetto delle vigenti normative. Nel caso di ritardi o carenze parziali o totali nella esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra impresa debitamente autorizzata, addebitando alla ditta aggiudicataria il maggior prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore diritto per il colpevole inadempimento.

f) Indicare obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata, quale unico strumento di comunicazione con la Stazione Appaltante (diversamente ogni altra comunicazione non sarà presa in considerazione).

Art. 7

Personale da utilizzare per l'esecuzione del servizio

1. Il personale da adibire al servizio dovrà avere idonea qualificazione e buone capacità professionali e dovrà essere in numero sufficiente per assicurare il servizio con continuità e rapidità negli orari fissati.
2. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di chiedere alla ditta, in qualunque momento, l'allontanamento di quegli elementi che si dimostrassero poco idonei o comunque inadempienti. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Sanitaria ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti norme. La ditta aggiudicataria riconosce che l'Azienda Sanitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stesso ed il proprio personale dipendente. Nei confronti del proprio personale, la ditta aggiudicataria dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionale, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. Il Fornitore, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale assunto e registrato nei regolamentari libri paga e matricola, e comunque dovrà rispettare i contratti nazionali e provinciali di settore in merito all'assunzione del personale impiegato nell'appalto in scadenza, provvedendo a far rispettare le norme in vigore relative all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché quelle relative alla formazione ed alla informazione specifica.
4. Il Personale dovrà essere sottoposto dalla Ditta a controlli sanitari che ne attestino l'idoneità; dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della ditta, la quale ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti agli istituti previdenziali - assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria. La ditta aggiudicataria deve fornire la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.
5. Il personale della ditta deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta e la targhetta con il nome del dipendente.
6. Il Fornitore designa una persona con funzioni di "Responsabile Unico" della commessa. Il compito del responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile Unico, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del Fornitore, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.
7. Il Responsabile Unico dovrà essere immediatamente reperibile dall'Azienda Sanitaria 24 ore su 24, tramite cellulare messogli a disposizione dal soggetto aggiudicatario il cui numero dovrà essere formalmente comunicato alla Direzione Sanitaria.

8. Nell'esecuzione del contratto il Fornitore, per quanto attiene l'espletamento del servizio, farà capo esclusivamente alla Direzione Medica dei diversi Presidi e ai dirigenti responsabili delle altre strutture interessate al servizio.

Art. 8

Responsabili tecnici designati dalle parti

1. Con riferimento a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione contraente nomina il Responsabile Tecnico nella persona di _____, tel. Ufficio _____ tel. Cell. _____ fax n. _____ pec _____ sede di _____ via _____ con l'incarico di curare i rapporti con la Ditta fornitrice per il servizio di logistica dei magazzini; egli è pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del fornitore.

2. Con riferimento a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione contraente nomina il Responsabile Tecnico nella persona di _____, tel. Ufficio _____ tel. Cell. _____ fax n. _____ pec _____ sede di _____ via _____ con l'incarico di curare i rapporti con la Ditta fornitrice per il servizio di gestione documentale; egli è pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del fornitore.

3. In relazione a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, la ditta fornitrice nomina il/i sig./ri. _____ in qualità di Direttore/i Tecnico/i tel. Ufficio _____ tel. Cell. _____ fax n. _____ pec _____ sede di _____ via _____ con l'incarico di interfaccia unica verso l'Amministrazione contraente.

4. Ciascuna parte si obbliga verso l'altra a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione che intervenga nella variazione dei suddetti dati.

Art. 9

Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente affidamento saranno corrisposti mensilmente in base al prezzo di cui all'offerta economica allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

2. Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del capitolato tecnico di gara e del presente contratto; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo per ogni prestazione contrattuale e che lo stesso sarà dovuto unicamente al Fornitore.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 10

Fatturazione e pagamenti

1. La gestione del servizio è demandata al Direttore del Dipartimento del Farmaco e al Direttore della SC.AA.GG., ognuno per propria competenza, che dovrà verificare e attestare la corretta esecuzione del servizio.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse mensilmente da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, debitamente vistato dal referente dell'Amministrazione contraente.

3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente a far tempo dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima data – previo positivo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in

termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali - e bonificato sul conto corrente bancario:

banca _____ Agenzia nr. _____ Via _____ IBAN _____

indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, l'appaltatore dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti sigg.ri:

_____ nato a _____ il _____ residente _____ al _____ CF _____ operante
in qualità _____

_____ nato a _____ il _____ residente _____ al _____ CF _____ operante
in qualità _____

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC da parte dell'Amministrazione.

5. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente contratto, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale prevista dal D.Lgs. del 9 ottobre 2022, n. 231 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

6. E' vietata qualunque cessione di credito o qualunque procura all'incasso che non siano espressamente riconosciute da questa Azienda Sanitaria. In caso di fatture cedute a società di factoring, è fatto divieto alla società di porre in essere contratti di cessione del credito che facoltino il cessionario ad effettuare per nome e per conto del cedente, la richiesta di interessi di mora, rivalutazioni, spese legali, giudiziarie ed altro. Rimane inteso che dette facoltà rimarranno di esclusiva pertinenza e spettanza del fornitore del servizio.

7. Il prezzo di erogazione del servizio resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

8. È prevista l'ipotesi della revisione prezzi in applicazione degli articoli 9 e 60 del D. Lgs. n. 36/2023 con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara.

Art. 11

Controlli

1. Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza all'impresa. Il Referente della ditta rilevata la mancanza e/o carenza del servizio dovrà provvedere immediatamente farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali. L'inadempienza si intende debitamente contestata dall'avvenuto sopralluogo congiunto di cui sopra, seguito da comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria da parte del Dirigente della struttura interessata. La ditta potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le verifiche del caso l'Amministrazione applicherà le penali di cui sarà data notifica a mezzo pec.

Art. 12

Polizze assicurative

1. Il Fornitore dovrà contrarre, a proprie spese, le seguenti polizze assicurative:

polizza assicurativa contro i danni ai locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dell'impresa per incendio, esplosione e rischio locativo, anche derivante dal dolo e/o colpa grave del proprio personale, con massimale di €.....;

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale di €

polizza assicurativa per gli automezzi utilizzati per il trasporto.

Art. 13

Penali

1. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata l'Azienda Sanitaria potrà applicare le seguenti penalità, come anche espressamente previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, relative a ciascuna infrazione rilevata:

VIOLAZIONE

Mancato rispetto dei livelli minimi di servizio esplicitati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

PENALITA'

0,1% dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata riscontrata la violazione

Art. 14

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo presterà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dal presente Contratto.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lg.vo n. 36/2023 e s.m.i..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente e previo accertamento e soluzione di ogni questione inerente il servizio pendente tra le parti.

6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. Analogamente in caso di proroga il Fornitore dovrà provvedere a prestare nuova cauzione con le medesime modalità previste per la costituzione del deposito cauzionale originario.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'appaltatore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € _____ per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione affidataria, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Le parti danno atto che la polizza contiene una clausola che vincola la società Assicuratrice a comunicare ogni variazione del contratto all'Amministrazione affidataria. L'appaltatore assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi altra natura, per incendio e furto e per la copertura assicurativa degli operatori.

Art. 16

Responsabilità

L'Impresa è responsabile di tutte le operazioni di quanto previsto dalla procedura in oggetto per le necessità dell'ASL Taranto.

Art. 17

Variazioni nell'effettuazione del servizio

1. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti relative all'oggetto del servizio rivenienti da necessità sopravvenute e ai sensi e nei limiti delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs.vo n. 36/2023.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art. 19

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi tempo dal contratto in relazione all'eventuale definizione del percorso di internalizzazione del servizio (affidamento *in-house*). Si specifica che come già indicato con Deliberazione DG n. 2731 del 06/12/2023, n. 867 del 06/04/2023 e n. 834 del 21/04/2022 l'Azienda Sanitaria Locale si riserva la possibilità di affidare - in qualsiasi momento della procedura ed anche durante l'esecuzione del contratto - il servizio alla società in-house SANITASERVICE ASL TA srl, a conclusione del relativo processo di valutazione. In tale circostanza l'affidatario del servizio non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo (*risarcimento danni, ecc*);
- per cessione della titolarità del rapporto contrattuale o subappalto della fornitura del servizio senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria;
- per irregolarità verificatesi per almeno cinque volte nell'arco temporale di un anno in relazione a manchevolezze tali che abbiano determinato pericolo per la salute pubblica;
- in caso di fallimento o concordato preventivo della Ditta Appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'Amministrazione appaltante conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo.

1. Per la anticipata risoluzione l'Amministrazione appaltante a titolo di indennizzo potrà valersi sulla somma prestata dalla Ditta a titolo di deposito cauzionale oltre che sulle somme ancora da pagare ed in genere su tutto quanto messo a disposizione dalla Ditta, esistenti nell'ambito dell'area ospedaliera. Resta inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Art. 20

Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

a) in qualsiasi tempo dal contratto in relazione all'eventuale definizione del percorso di internalizzazione del servizio (affidamento *in-house*). Si specifica che come già indicato con Deliberazione DG n. 2731 del 06/12/2023, n. 867 del 06/04/2023 e n. 834 del 21/04/2022 l'Azienda Sanitaria Locale si riserva la possibilità di affidare - in qualsiasi momento della procedura ed anche durante l'esecuzione del contratto - il servizio alla società in-house SANITASERVICE ASL TA srl, a conclusione del relativo processo di valutazione. In tale circostanza l'affidatario del servizio non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo (*risarcimento danni, ecc*);

b) giusta causa;

- c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- e) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. L'Azienda Sanitaria Locale di TARANTO, così come previsto dal comma 5 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

Art. 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privata altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ed incamerare la cauzione definitiva.

Art. 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 195/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste.

Art. 23

Oneri fiscali e Spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 24

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente servizio, sarà competente il Foro di TARANTO.

Art. 25

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole - avendone negoziato il contenuto - che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non sarà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente contratto viene letto, accettato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione delle rispettive firme digitali, verificate le relative validità, e viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di nr. 1 (una) marca da bollo ogni 4 (quattro) facciate.

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 - Esecuzione del contratto, durata e opzioni

Articolo 5 - Condizioni di esecuzione del servizio

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Articolo 9 - Corrispettivi

Articolo 10 - Fatturazioni e pagamenti

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 - Cauzione

Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 18 - Risoluzione
Articolo 19 - Recesso
Articolo 23 - Foro competente

_____, li _____
Per il Fornitore